

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2349 del 16/05/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA ETICHETTIFICIO DANY SRL - CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RICCIONE - VIA SAN LEO,24 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE ETICHETTE - NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RICCIONE - VIA SAN LEO,10 E VIA SAN LEO,24
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2419 del 16/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sedici MAGGIO 2019 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA ETICHETTIFICIO DANY SRL - CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RICCIONE - VIA SAN LEO,24 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE ETICHETTE - NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RICCIONE - VIA SAN LEO,10 E VIA SAN LEO,24

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Riccione in data 30/10/2018 assunta al protocollo generale di Arpae-SAC Rimini con PGNR/2018/10362 del 30/10/2018 (pratica ARPAE n. 32355/2018) dalla Ditta **ETICHETTIFICIO DANY SRL** (C.F./P.IVA 03505310403) e s.m.i., avente sede legale in Comune di Riccione - Via San Leo,24 e produttiva in Comune di Riccione, Via San Leo,10 e Via San Leo, 24 intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 (inquinamento acustico);*

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" - Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) approvato con delibera n. 115 dell'11 aprile 2017 dell'Assemblea Legislativa;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di *FABBRICAZIONE ETICHETTE*;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di

- *modifica sostanziale degli impianti*;

RICHIAMATA la precedente Autorizzazione a Carattere Generale acquisita in data 19/11/2013 prot.n. 45144 ai sensi dell'art. 272 c.2 del D.Lgs. 152/06 dalla Provincia di Rimini;

CONSIDERATO che in data 15/11/2018 PGNR/0010835 è stata convocata la *Conferenza dei Servizi* in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14.2 della L. 241/90 s.m.i.;

VISTO il parere favorevole del Comune di Riccione in qualità di ente competente rilasciato in data 28/02/2019 e acquisito il 06/03/2019 PG/2019/36650 in materia di inquinamento acustico L.447/95;

VISTO il parere favorevole del Comune di Riccione in qualità di ente competente rilasciato in data 28/03/2019 e acquisito il 01/04/2019 PG/2019/0051591 in materia di emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;

VISTO il parere dell'Azienda USL della Romagna del 20/02/2019 Prot.0044797 acquisito in data 20/02/2019 PG/2019/27982;

VISTA la Relazione Tecnica rilasciata dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini PG/2019/0014685 del 29/01/2019;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è l'Ing. Giovanni Paganelli, Responsabile dell'Unità "Inquinamento idrico ed atmosferico" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, Responsabile dell'Unità "Inquinamento idrico ed atmosferico" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla ditta **ETICHETTIFICIO DANY SRL** avente sede legale in Comune di Riccione - Via San Leo,24 (C.F./P.IVA 03505310403) per l'esercizio dell'attività di **FABBRICAZIONE ETICHETTE** nell'impianto sito in **Comune di Riccione, Via San Leo,10 e Via San Leo, 24** fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - 3c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurne di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
 - 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A

tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento, **assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento vengono svolti dalla Sezione provinciale;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE- Sezione provinciale, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.P.R. n. 59/2013, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Riccione, Arpaee Struttura Autorizzazione e Concessioni, Arpaee Servizio Territoriale Sezione di Rimini, A.USL della Romagna) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpaee alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
15. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO A

CONDIZIONI:

La Ditta svolge attività di “*Fabbricazione etichette*” attraverso le operazioni di preparazione colori, stampa su carta, taglio e rifilatura e apposizione collante.

La Ditta dichiara:

- che il periodo di attività pari a 288 giorni/anno;
- di non rientrare nelle disposizioni contenute nell’art. 275 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto il consumo di solventi (COV) risulta inferiore alla soglia di cui all’allegato III;
- *non quantificabile* il prodotto finito di etichette stampate;
- di utilizzare i seguenti quantitativi annuali di materia prima e prodotti ausiliari nei cicli produttivi:
 - circa 8.000 kg/anno di inchiostri (pari a circa 27,8 kg/giorno)
 - circa 1.000 kg/anno di vernici (pari a circa 3,5 kg/giorno)
 - circa 1.000 kg/anno di catalizzatori (pari a circa 3,5 kg/giorno)
 - circa 3.500 kg/anno di inchiostri UV per digitale (pari a circa 12,2 kg/giorno)
 - circa 200 kg/anno di diluenti (pari a circa 0,7 kg/giorno)
 - circa 200 kg/anno di colle (pari a circa 0,7 kg/giorno)

La ditta “Etichettificio Dany S.r.l.” con sede nel Comune di Riccione risulta attiva in due diversi stabilimenti artigianali: i punti emissivi denominati E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7 sono localizzati in *via San Leo n. 24* mentre i punti emissivi denominati E8-E9-E10 sono localizzati in *via San Leo n. 10*.

Sono presenti **emissioni diffuse** derivanti dalle operazioni meccaniche di taglio etichette, identificate con ED1 e dall’operazione di incollaggio bobine, a base di colla vinilica, con machine ribobinatrici, identificate con ED2 e ED3, nell’edificio di via San Leo, 24 e con ED4 nell’edificio in via San Leo 10. Per quanto concerne le emissioni diffuse generate dal taglio la ditta ritiene non necessario il convogliamento dell’emissione all’esterno, a tal fine ha prodotto una valutazione del rischio chimico e cancerogeno/mutageno; per le operazioni di incollaggio la ditta ritiene non necessario il convogliamento delle emissioni all’esterno in quanto le colle utilizzate non contengono sostanze pericolose;

PRESCRIZIONI

EMISSIONI CONVOGLIATE

E1 – Stampa flessografica con essiccatore

- Portata: 3.000 Nm³/h.
- Durata: ca 16 h/g.
- Altezza: 8,5 m.
- Sezione: 0,385 m².
- Temperatura: ambiente.
- Impianto di abbattimento: non presente.
- Inquinanti emessi: Sostanze Organiche Volatili.

Tale impianto risulta soggetto ai Limiti CRIAER al punto 4.4.4, pertanto si prescrivono i seguenti limiti:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Sostanze Organiche Volatili (esprese come C-organico totale)	50 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sull'emissione E1 controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

E2 –Preparazione inchiostri, vernici - pulizia clichè e cilindri anilox

- Portata: 1.000 Nm³/h.
- Durata: ca 6 h/g.
- Altezza: 5 m.
- Sezione: 0,096 m².
- Temperatura: ambiente.
- Impianto di abbattimento: non presente.
- Inquinanti emessi: Sostanze Organiche Volatili.

Tale impianto risulta soggetto ai Limiti CRIAER al punto 4.4.4, pertanto si prescrivono i seguenti limiti:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Sostanze Organiche Volatili (esprese come C-organico totale)	50 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sull'emissione E2 controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

Le operazioni di lavaggio con solventi organici delle apparecchiature per la stampa devono essere eseguite limitando al massimo i quantitativi di solventi impiegati ed effettuate in modo da permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento e dell'eventuale recupero.

E3 – Stampa flessografica con essicatore

- Portata: 3.000 Nm³/h.
- Durata: ca 16 h/g.
- Altezza: 8,5 m.
- Sezione: 0,096 m².
- Temperatura: ambiente.
- Impianto di abbattimento: non presente.
- Inquinanti emessi: Sostanze Organiche Volatili.

Tale impianto risulta soggetto ai Limiti CRIAER al punto 4.4.4, pertanto si prescrivono i seguenti limiti:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Sostanze Organiche Volatili (esprese come C-organico totale)	50 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sull'emissione E3 controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

E4 – Stampa flessografica con essicatore

- Portata: 3.000 Nm³/h.
- Durata: ca 16 h/g.
- Altezza: 8,5 m.
- Dimensioni: 0,096 m².
- Temperatura: ambiente.
- Impianto di abbattimento: non presente.
- Inquinanti emessi: Sostanze Organiche Volatili.

Tale impianto risulta soggetto ai Limiti CRIAER al punto 4.4.4, pertanto si prescrivono i seguenti limiti:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Sostanze Organiche Volatili (esprese come C-organico totale)	50 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sull'emissione E4 controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

E5 – Stampa flessografica con essicatore

- Portata: 3.000 Nm³/h.
- Durata: ca 16 h/giorno.
- Altezza: 8,5 m.
- Dimensioni: 0,096 m².
- Temperatura: ambiente.
- Impianto di abbattimento: non presente.
- Inquinanti emessi: Sostanze Organiche Volatili.

Tale impianto risulta soggetto ai Limiti CRIAER al punto 4.4.4, pertanto si prescrivono i seguenti limiti:

Inquinanti	Valori limite di emissione
------------	----------------------------

Sostanze Organiche Volatili (esprese come C-organico totale)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sull'emissione E5 controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

E6 – Stampa flessografica con essicatore

- Portata: 3.000 Nm³/h.
- Durata: ca 16 h/giorno.
- Altezza: 8,5 m.
- Dimensioni: 0,096 m².
- Temperatura: ambiente.
- Impianto di abbattimento: non presente.
- Inquinanti emessi: Sostanze Organiche Volatili.

Tale impianto risulta soggetto ai Limiti CRIAER al punto 4.4.4, pertanto si prescrivono i seguenti limiti:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Sostanze Organiche Volatili (esprese come C-organico totale)	50 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sull'emissione E6 controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

E7 – Stampa flessografica con essicatore

- Portata: 3.000 Nm³/h.
- Durata: ca 16 h/g.
- Altezza: 8,5 m.
- Sezione: 0,096 m².
- Temperatura: ambiente.
- Impianto di abbattimento: non presente.
- Inquinanti emessi: Sostanze Organiche Volatili.

Tale impianto risulta soggetto ai Limiti CRIAER al punto 4.4.4, pertanto si propongono i seguenti limiti:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Sostanze Organiche Volatili (esprese come C-organico totale)	50 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sull'emissione E7 controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

E8 – Finitura stampa digitale

- Portata: 1.000 Nm³/h.
 - Durata: ca 8 h/g.
 - Altezza: 8 m.
 - Dimensioni: 0,049 m².
 - Temperatura: ambiente.
 - Impianto di abbattimento: non presente.
 - Inquinanti emessi: Sostanze Organiche Volatili.
- Per le operazioni di stampa non sono previsti limiti alle emissioni come riportato sul punto 4.4.5 del CRIAER;

E9 – Stampa digitale UV

- Portata: 3.000 Nm³/h.
 - Durata: ca 16 h/g.
 - Altezza: 8 m.
 - Dimensioni: 0,096 m².
 - Temperatura: ambiente.
 - Impianto di abbattimento: non presente.
 - Inquinanti emessi: Sostanze Organiche Volatili.
- Per le operazioni di stampa non sono previsti limiti alle emissioni come riportato sul punto 4.4.5 del CRIAER;

E10 – Stampa digitale UV

- Portata: 3.000 Nm³/h.
- Durata: ca 16 h/g.
- Altezza: 8 m.
- Dimensioni: 0,096 m².
- Temperatura: ambiente.
- Impianto di abbattimento: non presente.
- Inquinanti emessi: Sostanze Organiche Volatili.

Per le operazioni di stampa non sono previsti limiti alle emissioni come riportato sul punto 4.4.5 del CRIAER;

L'azienda dovrà annotare le ore di funzionamento degli impianti, i consumi di inchiostri, vernici, diluenti (compresi i solventi per il lavaggio), colle utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'Arpa, firmate dal responsabile dell'impianto e a disposizione dei competenti organi di controllo.

EMISSIONI DIFFUSE

Per le emissioni derivanti dall'incollaggio ED2, ED3 e ED4, il documento di valutazione dei rischi in ambiente di lavoro, in collaborazione col medico competente, ai sensi del D.Lgs.81/2008 dovrà trattare questo aspetto specifico anche attraverso campionamenti analitici, al fine di valutare la necessità di un convogliamento all'esterno, e comunicare l'esito alla scrivente Agenzia entro il 31/07/2019; in alternativa la ditta dovrà provvedere al convogliamento delle emissioni all'esterno presentando entro la stessa data domanda di modifica della presente autorizzazione;

Altre prescrizioni:

- a. La ditta deve comunicare la messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati (E2,E5,E6,E7,E8,E9,E10) con un anticipo di almeno 15 giorni;
- b. Entro 30 giorni dalla messa in esercizio, gli impianti nuovi o modificati dovranno essere messi a regime;
- c. Controlli di messa a regime: la ditta, per i punti di emissione nuovi o modificati per i quali è previsto un limite alle emissioni (E2,E5,E6,E7) deve effettuare il rilevamento delle emissioni con gli impianti a regime. I risultati del controllo, da effettuarsi come previsto all'All.VI della parte V del D.Lgs.152/06, in uno dei primi dieci giorni di marcia dell'impianto a regime devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla messa a regime, all'Autorità Competente (ARPAE) tramite PEC. Gli esiti degli autocontrolli di messa a regime devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per tutta la durata dell'autorizzazione;
- d. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- e. Durante i rilevamenti alle emissioni di cui al precedente punto devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione o comunque espressamente previsti nelle specifiche prescrizioni tecniche. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel Rapporto di Prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.
- f. Per la valutazione di conformità ai valori limite di emissione l'azienda dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale UNICHIM n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e

Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni” indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza pari al 30% e per metodi automatici un’incertezza pari al 10%.

- g. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura, (cioè l’intervallo corrispondente a “risultato misurazione meno incertezza di misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- h. Per la valutazione di conformità ai valori limite l’Ente di Controllo eseguirà un solo campionamento per ogni inquinante che sia rappresentativo di almeno un’ora di funzionamento dell’impianto. Al risultato verrà sottratto la propria incertezza di misurazione al 95% di probabilità, e verrà confrontato con il VLE; se il risultato risulta superiore al VLE, la valutazione è di non conformità.
- i. Nel caso in cui l’operazione desse luogo ad un valore ≤ 0 si conviene debba essere utilizzato IL/2 dove IL è il Limite Inferiore di rilevabilità del metodo.
- j. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell’effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera).
- k. E’ facoltà dell’Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- l. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L’azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l’esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l’azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- m. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- n. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all’allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06.

- o. Al fine di rendere agevole l' identificazione di ogni singolo punto d'emissione appartenenti alle varie linee di produzione dei diversi reparti, si prescrive l'adozione di apposita cartellonistica recante l'esatta denominazione del punto d'emissione.

Condizioni di normalizzazione dei risultati

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:

- Temperatura 273 K
- Pressione 101.3 kPascal
- Gas secco


Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi:

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente ARPAE.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI – UNI EN – UNI EN ISO – UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
<p>Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento</p>	<p>UNI EN 15259:2008</p> <p>UNI EN ISO 16911-1:2013</p> <p>UNI EN 13284-1:2003</p>
<p>Determinazione della portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione</p>	<p>UNI EN ISO 16911-1:2003 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);</p> <p>UNI 10169:2001;</p> <p>UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)</p>
<p>Umidità – Vapore acqueo (H₂O)</p>	<p>UNI EN 14790:2006;</p>
<p>Determinazione delle Polveri totali (PTS) o materiale particellare</p>	<p>UNI EN 13284-1:2003;</p> <p>UNI EN13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);</p>

	ISO 9096:2003 (concentrazioni >20 mg/m ³)
Determinazione dei Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Determinazione dei Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Determinazione dei Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015



PIANO TERRA

SCALA 1:200

LEGENDA:

 PUNTI DI EMISSIONE

 EMISSIONI DA UFFICIO




STUDIO ECOSYS srl
S. Giovanni in Marignano (RN)

Consulenza Sicurezza - Qualità - Ambiente - Haccp - Formazione

Oggetto:
 Pianimetria per domanda di autorizzazione emissione in atmosfera
 ai sensi dell'Art. 249, D.Lgs. 152/04

Etichetta Dany srl
 Via San Leo 10, Riccione (RN)

Data:
 21/08/2018



PIANO TERRA

SCALA 1: 200

LEGENDA:

-  PUNTI DI EMISSIONE
-  CIRCONE DI PERI



STUDIO ECOSYS srl
S. Giovanni in Marignano (RN)
 Consulenza Sicurezza - Qualità - Ambiente - Haccp - Formazione

Oggetto:
 Pianimetria per domanda di autorizzazione emissione in atmosfera
 ai sensi dell'Art. 269 D.lgs 152/04

Etichettificio Dany srl
 Via San Leo 24, Riccione (RN)

Data:
 21/08/2018

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.